



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO Area: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Disposizioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati. Recepimento dell'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022 e approvazione delle Linee guida. _____ (VELLI RAFFAELLA) _____ (VELLI RAFFAELLA) _____ (A. TOMAI) _____ (E. LONGO) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE _____ (Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ _____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Data di ricezione <u>16/06/2022 - prot. 449</u> _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Disposizioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati. Recepimento dell'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022 e approvazione delle Linee guida.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e s.m.i., recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- la legge regionale n. 23 del 25 febbraio 1992, recante "Ordinamento della formazione professionale" e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 "Modalità di procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale n. 20 del 30/12/2021, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale n. 21 del 30/12/2021, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";
- la direttiva del Direttore generale prot. n. 693725 del 01/09/2021, avente ad oggetto: "Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 05/08/2021, con le quali si dispone la riallocazione delle competenze e

funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni”;

- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;
- il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2020 n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012, avente ad oggetto l'Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" - Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - Approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e inserimento nel Repertorio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale 22 marzo 2006, n. 128”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 273 del 24 maggio 2016, recante “Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con deliberazione di Giunta regionale 452/2012. Revoca e sostituzione dell'allegato A della deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell'11 settembre 2012”;
- la circolare della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio prot. n. 267914 del 20/05/2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 05 giugno 2018, “Istituzione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo e approvazione disposizioni in materia di riconoscimento di crediti formativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 14 dicembre 2018, “Attuazione dell'art. 13, comma 4, della D.G.R. 122/2016 – approvazione della “Direttiva per l'accreditamento dei soggetti titolati per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e/o del servizio di certificazione delle competenze nella Regione Lazio”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 682 del 01 ottobre 2019, di “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
- la circolare della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 585661 del 06/07/2021, di modifica della previsione contenuta nella circolare prot. n. 267914 del 20/05/2016, in merito al vincolo del numero di qualifiche regionali autorizzabili;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 25 gennaio 2022, relativa alle “Disposizioni sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le attività di formazione professionale, autofinanziate e/o finanziate con il Fondo sociale europeo e per lo svolgimento degli esami finali. Recepimento dell'Accordo sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/181/CR5a/C17 nella seduta del 3 novembre 2021 e approvazione delle Linee guida”;
- la circolare della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro prot. n. 378709 del 15/04/2022, contenente Aggiornamenti operativi sulla formazione FAD-E-Learning;
- l'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022, che ha approvato alcune modifiche alle Linee Guida relative

alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati, approvate con Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 novembre 2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 339 del 26 maggio 2022, contenente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni";

TENUTO CONTO che, in virtù dell'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7 sopra richiamato, sono state adottate Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante, per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione;

CONSIDERATO che, in questi casi, l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale e di conseguenza è necessaria l'uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome;

RILEVATO che le linee guida, di cui al citato accordo, si applicano:

- ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome;
- ai corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- recepire l'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7, sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare le Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di recepire l'Accordo n. 22/82/CR4ter/C17/C7 sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 28 aprile 2022, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati, di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'occupazione provvederà a tutti gli atti necessari in attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Copia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/82/CR4ter/C17/C7

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA
RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI
NELL'AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATI**

*Modifica dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province Autonome
del 3 novembre 2021*

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione.

In questi casi, infatti, l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l'uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.

DEFINIZIONI E CAMPO di APPLICAZIONE

Ai fini delle presenti linee guida, per Regione/Provincia Autonoma "responsabile", si intende l'Amministrazione che ha autorizzato il percorso.

Per Regione/Provincia Autonoma "ospitante", si intende il territorio in cui è effettuato il tirocinio.

Le Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi anche i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.

PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione/PP.AA. che ha autorizzato il percorso, per cui vi è coincidenza tra Regione/PP.AA. responsabile e Regione/PP.AA. ospitante.

Tutte le parti costituenti il percorso formativo devono quindi essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta "contestualità territoriale").

La Regione/P.A., nell'ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell'intero percorso formativo e dell'organizzazione/realizzazione dell'esame finale.

Il tirocinio deve essere effettuato in presenza.

CASI DI DEROGA ALLA CONTESTUALITÀ TERRITORIALE DELL'INTERO PERCORSO FORMATIVO

Sussistono alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo

Esse costituiscono eccezioni motivate, cui ricorrere a discrezione della Regione o della Province Autonoma, che può decidere quindi di non utilizzarle.

Esse non si applicano automaticamente, ma richiedono sempre un'istruttoria dell'istanza presentata dai soggetti interessati.

Le Regioni/Province Autonome che ricorrono alle deroghe assumono la responsabilità della gestione e del controllo dell'intero percorso e della sua conclusione (esame) e ne garantiscono la conformità agli standard nazionali e/o interregionali.

Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:

- a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell'ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.

Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell'interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.

La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza dei Presidenti del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell'applicazione della disciplina a regime relativa all'uso della FAD, di cui all'Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione/P.A. che ha autorizzato il percorso (responsabile).

Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/P.A. di residenza dell'interessato ed è disponibile l'offerta formativa.

- b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell'utente, dell'impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/PA responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall'abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati.

- c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/impresе ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L'effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall'Amministrazione responsabile.

Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.

d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.

La Regione e/o la Provincia Autonoma responsabili devono autorizzare formalmente il ricorso alle deroghe di cui alle lettere a. b. c., avendo verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti. Le autorizzazioni rilasciate devono essere oggetto almeno di un'informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.

Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell'istanza, né l'informativa scritta.

Per i corsi di operatore sociosanitario, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle attività formative – che implicano tra l'altro la verifica di effettiva ricettività da parte delle strutture ove è possibile svolgere il tirocinio curricolare - l'applicazione delle fattispecie di cui alle lettere a., b., c. è subordinata al parere positivo preventivo delle Regioni/PP.AA. ospitanti, che ricevono la richiesta da parte della Regione/P.A. responsabile.

Disposizioni transitorie

Tenuto conto del contesto determinato dall'emergenza sanitaria, che ha reso possibile un ricorso ampio alla modalità di formazione a distanza per la parte teorica e ha consentito l'accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione o della Provincia Autonoma responsabili, è fatta salva la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati – per quanto riguarda il tirocinio – al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile.

Dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida, la contestualità territoriale relativa ai tirocini curricolari non si applica ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.

Roma, 28 aprile 2022

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE REGOLAMENTATI

PREMESSA

Le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto, in data 28 aprile 2022, l'Accordo n° 22/82/CR4ter/C17/C7, con il quale si è provveduto all'approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi di formazione regolamentati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida, sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea relativa alle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la **frequenza obbligatoria di un corso di formazione**, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione.

Esse si applicano sia ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome, sia ai corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.

In questi casi, infatti, l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l'uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.

Per Regione "responsabile", si intende la Regione Lazio, che ha autorizzato il percorso formativo, mentre per Regione/Provincia Autonoma "ospitante", si intende il territorio in cui è effettuato il tirocinio curriculare.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

I corsi formazione autorizzati dalla Regione Lazio, parte teorico-pratica e tirocinio curriculare, si svolgono nel territorio laziale (cosiddetta "contestualità territoriale").

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è infatti responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell'intero percorso formativo e dell'organizzazione/realizzazione dell'esame finale.

Il monte ore teorico-pratico e gli esami sono effettuati nel territorio della Regione Lazio. Il tirocinio deve essere sempre effettuato in presenza.

Considerata la possibile sussistenza di situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza - consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo, la Regione Lazio può autorizzare – attraverso un'istruttoria ed una valutazione caso per caso – le istanze presentate dagli enti accreditati e autorizzati, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 28 aprile 2022.

Le istanze, presentate via posta elettronica certificata all'Area responsabile del rilascio delle determinazioni di autorizzazione, **almeno 30 giorni prima dell'avvio del tirocinio** e contengono i riferimenti relativi al territorio della regione/PA ospitante, l'elenco degli allievi interessati e l'indicazione delle motivazioni, con riferimento unicamente ad una alle seguenti fattispecie:

- a) *(temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell'ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.*

In tal caso, il tirocinio del corso autorizzato dalla Regione Lazio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell'interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.

La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza dei Presidenti del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell'applicazione della disciplina a regime relativa all'uso della FAD, di cui all'Accordo n. 21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021, recepito con D.G.R. n. 16/2022, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione Lazio.

Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/P.A. di residenza dell'interessato ed è disponibile l'offerta formativa.

- b) *vicinanza al luogo di residenza dell'utente, dell'impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione Lazio.*

In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall'abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione Lazio, specie con riferimento a target svantaggiati.

- c) *assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione Lazio, di strutture/impresе ove realizzare il tirocinio.*

Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante).

L'effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto autorizzato, contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Nel solo caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.

- d) *sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.*

La Regione Lazio autorizza espressamente, con comunicazione via posta elettronica certificata, l'effettuazione del tirocinio al di fuori dal proprio territorio, entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, dopo aver verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti e informato la Regione/PA ospitante.

Ogni variazione deve essere comunicata agli uffici responsabili dell'avvio e realizzazione del corso.

Nel solo caso di cui alla lettera d) non è necessario presentare istanza, né occorrono autorizzazioni e informative.

Per i corsi di operatore sociosanitario, l'applicazione delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) è subordinata al parere positivo **preventivo** delle Regioni/PP.AA. ospitanti, che ricevono la richiesta da parte della Regione Lazio.

Copia